



## COMUNICATO UFFICIALE N.160

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 13 Settembre 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANDOMENICO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.09.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Salvatore SANDOMENICO del 10.5.2023, regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902;

#### RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l'inammissibilità delle memorie trasmesse dalla ASD Vastese Calcio 1902 tramite PEC il 9.06.2023 e di conseguenza anche le integrazioni presentate in data 12.07.2023;

#### PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie integrative del 20.07.2023 e del 25/07/2023 da parte del calciatore;

#### VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati), e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale all'udienza del 13.09.2023;

#### OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 20.12.2022), a fronte di un compenso globale lordo di euro 13.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione fino al giorno 10/05/2023 la minor somma di euro 4.600,00 rispetto ad un totale dovuto calcolato di € 9.563,70, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Vastese Calcio 1902 al *"pagamento della somma di Euro 4.963,70" tenendo conto del rateo fino al 10/05/2023.*

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

L'associazione, in data 9.06.2023, ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) dove ha reso noto una serie di assenze del calciatore nel periodo Gennaio – Aprile 2023 e P.Q.M. chiede di “*ridurre sensibilmente la cifra da corrispondere al tesserato*”

Il calciatore, con *memoria integrativa* trasmessa il 20.07.2023, dopo aver evidenziato come controparte ha eseguito una costituzione tardiva in data 09.06.2023 e che successivamente, nelle memorie del 12.07.2023, tenta di estendere la materia con ulteriori circostanze nuove, non trattate nella precedente costituzione, riguardanti pasti pagati al calciatore nel periodo di competenza del ricorso presentato, conclude aprendo alla possibilità di decurtare l'importo corrispondente.

La commissione riunitasi in data 20.07.2023 ha invitato il ricorrente attraverso il sostituto processuale presente all'udienza del 20.07.2023 a produrre alla Commissione e alla ASD Vastese Calcio 1902 un conteggio dei pasti usufruiti e rinvia la discussione del ricorso nella riunione del 13/09/2023.

In data 25.07.2023 il ricorrente presenta come richiesto conteggio dei pasti usufruiti e determina in base alle tariffe vigenti l'importo da decurtare indicando la cifra di € 624,00 ferme le rappresentazioni e la richiesta formulata nel ricorso.

Preliminarmente deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. l'inammissibilità delle due comunicazioni di posta elettronica certificata presentate dalla ASD Vastese Calcio 1902, tenendo conto, anche dell'apertura dimostrata dal ricorrente, di determinare somme riferite a pasti effettivamente consumati e ritenendo tale circostanza inerente al rapporto sottoscritto tra le parti la Commissione ritiene, dunque, fondato il ricorso e pertanto si ritiene che l'ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell'importo determinato dalla differenza tra quello precisato nelle conclusioni e quanto determinato nella memoria del 25.07.2023 pari pertanto ad euro 4.339,70.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Salvatore SANDOMENICO dell'importo di euro 4.339,70, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Kalombo Sedrick MBUYAMBA/ANR AF ARDEA CALCIO già A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore MBUYAMBA SEDRICK KALOMBO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale e della costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. MBUYAMBA SEDRICK KALOMBO espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 per lo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione 2022/2023.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 24.000,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive fino alla data del 13.12.2022. Tuttavia, la società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 avrebbe corrisposto in suo favore solo il minor importo di € 4.500,00, ragion per cui l'odierno ricorrente risulterebbe creditore di ulteriori € 4.500,00, importo così quantificato in relazione alle rimanenti mensilità previste dall'accordo economico e per le quali la prestazione sportiva è stata svolta.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che in vista dell'udienza calendarizzata presso questa Commissione in data 20.07.2023 la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, ritualmente evocata, ha trasmesso comunicazione con la quale ha asserito di aver effettuato apposita disposizione di bonifico per le somme rivendicate dal calciatore, riconoscendo in tal modo, peraltro, la fondatezza della pretesa posta a base del ricorso. Poiché il bonifico sarebbe stato effettuato soltanto a ridosso dell'udienza, la vertenza è stata oggetto di un breve rinvio al fine di verificare la possibile cessazione della materia del contendere.

Senonché, in vista della nuova udienza del 13.09.2023 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (divenuta, nelle more, NF ARDEA CALCIO) non abbia disposto alcun pagamento.

In considerazione di quanto esposto, può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND. A proposito del quantum debeatur, si osserva come la società resistente non ne ha mai contestato l'ammontare ma, al contrario, ne ha implicitamente riconosciuto la debenza assumendo di aver provveduto al pagamento spontaneo in corso di causa.

Pagamento che, tuttavia, non risulta mai stato eseguito, rimanendo la società intimata tutt'oggi debitrice nei confronti del ricorrente per gli importi considerati.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (oggi, NF ARDEA CALCIO) al pagamento in favore del sig. MBUYAMBA SEDRICK KALOMBO ella somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SICURELLA/ANR NF ARDEA CALCIO già A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il sig. SICURELLA Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (TP) il 28.05.1994 (SCRGPP94E28F061J), in data 11.05.2023, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo PEC, alla ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR NF Ardea Calcio, con sede in Ardea (RM), Via Rieti snc (P. IVA 08503431002), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, militante nel campionato nazionale di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. che per la stagione sportiva 2022/2023 prevedeva, a decorrere dal 16.09.2022, un compenso globale annuo lordo di euro 30.000,00, oltre una indennità ai sensi dell'art. 94 ter, c. 7, delle N.O.I.F. di euro 4.400,00: somme tutte da erogarsi in dieci rate mensili successive di pari importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Il calciatore lamentava che, quantunque avesse fatto fronte con regolarità agli impegni assunti in virtù del predetto accordo fino alla data del 07.12.2022, la ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR AF Ardea Calcio, non aveva provveduto a corrispondere la somma di euro 5.300,00, come pure attestato dalla "Dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo" del 07.12.2022 sottoscritta dal calciatore e dal legale rappresentante della società.

Il Sig. Sicurella ha chiesto, pertanto, la condanna della ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR AF Ardea Calcio al pagamento della somma di euro 5.300,00 e la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR AF Ardea Calcio che si è limitata a trasmettere soltanto alla C.A.E., con PEC del 19.07.2023, una attestazione di bonifico di euro 4.000,00 eseguito a favore del Signor Sicurella in data 18.07.2023, asseritamente a saldo di quanto dovuto allo stesso. Alla seduta del 20 luglio 2023 il procedimento è stato rinviato per consentire al reclamante di verificare il buon fine del pagamento. Alla successiva seduta, tenutasi il 13 settembre 2023, avuta conferma da parte del reclamante dell'incasso di euro 4.000,00, il difensore

precisava che, detratto l'acconto, residuava ancora a credito del Sicurella l'importo di euro 1.300,00, per il pagamento del quale chiedeva, quindi, la condanna della società. Il procedimento è stato tenuto a decisione sulle conclusioni così come precisate.

\* \*\* \*\*\* \*\* \*

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l'adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E' accertato, in quanto documentato e stante pure la mancanza di qualsiasi contestazione in merito, che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 *ter* delle N.O.I.F. che per la stagione sportiva 2022/2023 prevedeva un compenso globale lordo di euro 30.000,00 a far data dal 16.09.2023, oltre una indennità ex art. 94 *ter*, c. 7, delle N.O.I.F. di euro 4.400,00. Parimenti accertato, in quanto provato anche documentalmente attraverso la produzione della "Dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo" del 07.12.2022 recante la sottoscrizione di entrambe le parti, che alla data del 7 dicembre 2022 - cessato evidentemente il rapporto - l'ASD era ancora debitrice nei confronti del Sicurella della somma di euro 5.300,00. Ammesso da parte della ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR AF Ardea Calcio e riconosciuto dal reclamante il versamento di euro 4.000,00 con bonifico del 18.07.2023, resta, infine, provato il residuo importo dovuto, pari ad euro 1.300,00

Raggiunta la prova sia in relazione all'*an*, che al *quantum debeatur*, il reclamo deve trovare accoglimento nei limiti del residuo minor importo di euro 1.300,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. SICURELLA Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (TP) il 28.05.1994 (SCRGPP94E28F061J) e per l'effetto condanna la ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR AF Ardea Calcio, con sede in Ardea (RM), Via Rieti snc (P. IVA 08503431002), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del reclamante dell'importo di euro 1.300,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. SICURELLA Giuseppe della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 ora ANR AF Ardea Calcio, con sede in Ardea (RM), Via Rieti snc (P. IVA 08503431002), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROSSI/F.B.C.CASALE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Rossi Alessandro, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2023 alla società Fbc Casale Asd ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Fbc Casale Asd, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 23.07.2022 fino al 30.06.2023, per un compenso annuo lordo di Euro 30.658,00 oltre un rimborso forfettario delle spese per il vitto e l'alloggio nella misura di Euro 8.000,00. Lo stesso espone: - di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi fino data del 02.12.2022, allorquando veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo (Città di Varese); - di aver sottoscritto con la società Fbc Casale Asd, in data 01.12.2022, un accordo transattivo condizionato al buon fine dei versamenti entro termini perentori; - di aver tuttavia ricevuto solo la somma di Euro 500,00, non avendo la suddetta società rispettato i versamenti pattuiti, determinando conseguentemente la decadenza dell'accordo ed il pieno diritto del calciatore all'integrale somma maturata; - di essere pertanto creditore nei confronti della società medesima della residua somma di Euro 14.376,40, calcolata sulla base dei giorni di effettivo tesseramento (132 gg) e decurtato l'acconto già percepito.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Fbc Casale Asd, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

Ciò premesso, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 23.07.2022 e fino al 02.12.2022 (132 gg complessivi), gli importi dovuti sono i seguenti: a) TOTALE COMPENSO + INDENNITA' EX ART. 4= € 38.658,00 : 343 gg durata contratto = € 112,70 importo giornaliero x 132 gg di tesseramento = € 14.876,40 - € 500,00 già percepiti = CREDITO RESIDUO € 14.376,40.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Fbc Casale Asd, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Rossi Alessandro della somma di Euro € 14.376,40 (quattordicimilatrecentosettantasei/40), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente.

comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MESINA/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società FBC Casale ASD (di seguito, la società) il 30 maggio 2023 e proseguito in data ignota alla CAE (agli atti di parte ricorrente è un ricorso con timbro di protocollo della LND del 7 giugno 2023), il calciatore Antonio MESINA (di seguito, il calciatore), nato a Nuoro l'11 gennaio 1993, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2022/2023 con la società un accordo economico che prevedeva un compenso pari a euro 30.680,00 (trentamilaseicentoottanta) al quale dovevano aggiungersi euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di rimborso forfettario per spese di vitto e alloggio;
- il 3 dicembre 2022 il calciatore si è trasferito alla Sanremese Calcio;
- il tutto comportava la rideterminazione del dovuto al calciatore in euro 15.471,00 (quindicimilaquattrocentosettantuno/00), importo non meglio dettagliato nel ricorso;
- la società ha corrisposto al calciatore euro 5.000,00 (cinquemila);
- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 10.471,50 (diecimilaquattrocentosettantuno/50).

In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento in suo favore di euro 10.471,50 oltre interessi e spese di lite.

Da subito, si osserva che nel contratto prodotto dal calciatore in giudizio non è presente alcun timbro di deposito.

Il Legale del calciatore, con PEC inviata alla CAE il 6 luglio 2023, ha trasmesso una proposta conciliativa ricevuta dalla società ed accettata, con condizione, dal calciatore. In particolare il calciatore, con PEC inviata alla società il 6 luglio 2023, ha fatto presente che nulla è stato versato dalla società e, per questo motivo, ha rinnovato la richiesta presentata con il ricorso.

Nello specifico, con detta proposta transattiva, inviata per PEC il 26 giugno 2023, la società ha proposto al calciatore, a chiusura della vicenda, euro 9.000,00 (novemila) da pagarsi con un bonifico non appena fosse arrivata la risposta positiva del calciatore.

Il calciatore, con PEC inviata il 26 giugno 2023 ed effettivamente ricevuta dalla società, si è dichiarato disposto a conciliare a patto che il pagamento dell'importo proposto dalla società fosse pervenuto entro il seguente 29.

All'udienza del 20 luglio 2023 la CAE – avendo ritenuto necessario lasciare alla società la possibilità di pagare la somma che si era impegnata a riconoscere al calciatore con la proposta transattiva accolta da quest'ultimo – ha deciso di rinviare la causa alla prima udienza successiva, già allora fissata per il 13 settembre 2023, per la verifica dell'eventuale avvenuto pagamento da parte della società a favore del calciatore.

All'udienza del 13 settembre 2023, non rilevandosi agli atti alcun pagamento a favore del calciatore, neppure nei termini indicati nella proposta conciliativa ricevuta dalla società di cui sopra, la CAE ritiene di dover accogliere il ricorso presentato dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Mesina, come in epigrafe individuato, la somma di 10.471,50 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Luiz Lucas SCALON/U.S.D.LAVELLO

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Scalon Lucas Luiz, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 30.06.2023 alla società U.S.D. Lavello ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società U.S.D. Lavello, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 13.12.2022 fino al 30.06.2023, per un compenso annuo lordo di Euro 8.000,00 oltre Euro 3.000 per il rimborso proprietario delle spese per il vitto e l'alloggio. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 5.990,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 5.010,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempite le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società U.S.D. Lavello, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 08.12.2021 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società U.S.D. Lavello, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Scalon Lucas Luiz della somma di Euro 5.010,00 (cinquemiladiecimila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente

comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.  
comunicazione, giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 7) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro GUAITA/U.S.D.LAVELLO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società USD Lavello (di seguito, la società) il 30 giugno 2023 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Leandro GUAITA (di seguito, il calciatore), nato a La Plata, in Argentina, il 12 maggio 1986, ha esposto che:

- ha sottoscritto un contratto, con durata dal 6 agosto 2022 al 30 giugno 2023, per un compenso pari a euro 20.000,00 (ventimila) ai quali aggiungersi euro 7.000,00 (settemila) come rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio;
- la società ha corrisposto a favore del calciatore euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento);
- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 9.500,00 (novemilacinquecento).

In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento in suo favore di euro 9.500,00 (novemilacinquecento) lordi. Altresì, ha chiesto di essere ascoltato in pubblica udienza.

Con memoria notificata al ricorrente il 5 settembre 2023 la società ha proposto alcune controdeduzioni.

Da subito, si rileva la tardività della memoria la quale - a mente dell'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND in vigore dal 1° gennaio 2023 – sarebbe dovuta essere notificata entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di notifica del ricorso.

Con detta memoria, la società fa presente che la somma in questione deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale. La società sostiene che il calciatore ha percepito in più euro 10.000,00 e che gli euro 9.500,00 richiesti con il ricorso sono da calcolarsi al netto delle ritenute fiscali previste per legge al 23 %, per un importo pari a euro 2.185,00.

Per questi motivi, a parere della società, questa non può e non deve sostenere un costo aggiuntivo rispetto all'importo lordo previsto dal contratto.

Dunque, la società ha chiesto alla CAE di versare al Sig. Guaita euro 7.315,00 a saldo di quanto spettante dal contratto ed ha comunicato l'intenzione di provvedere a versare euro 2.185,00 a titolo di imposta IRPEF.

In subordine ha chiesto alla CAE che, qualora decidesse di accogliere il ricorso per l'intero importo richiesto dal calciatore, che sia tenuto in considerazione che quella somma è da intendersi lorda.

Con nota del 6 settembre 2023 il calciatore ( ove il nome del calciatore è indicato come Diarrassouba Adama Ibrahim, da intendersi come errore ) contesta la tardiva costituzione in giudizio della società; spiega che la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo; insiste con la richiesta di cui al ricorso; e chiede alla CAE :

1. di dichiarare la tardività della costituzione della società;
2. di accogliere il ricorso;
3. di respingere qualsivoglia richiesta della società.

Ai fini della decisione, non può non considerarsi la tardività della memoria della società, notificata ben oltre il termine essenziale previsto dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND.

Dunque, accertata la tardività della memoria di costituzione in giudizio della Società, senza entrare nel merito delle osservazioni svolte dalla Società, fatti comunque salvi gli obblighi fiscali, la CAE decide di accogliere il ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Società USD Lavello a riconoscere al Sig. Guaita, come in epigrafe individuato, la somma di 9.500,00 euro (novemilacinquecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente e fatti salvi gli obblighi fiscali;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).
- ordina alla Società USD Lavello di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Piergiorgio FALIVENE/SSD BRINDISI FBC

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Piergiorgio FALIVENE, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 28.06.2023 alla società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2021/2022 il ricorrente è stato tesserato per la società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB per un compenso ex art. 2 pari ad euro euro 4.500,00;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 500,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 4.000,00;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Piergiorgio FALIVENE della somma di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Ordina alla predetta società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio LONOCE/U.S.BITONTO CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.09.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore LONOCI Fabio ricevuto a mezzo pec il 27.06.2023;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della costituzione fuori termine della Società datata 10.08.2023, pertanto da ritenersi inammissibile;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 13.09.2023, tramite il proprio legale:

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 13.000,00, con decorrenza dal 05.08.2021 al 30.06.2022. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società solo la minor somma di euro 11.700,00, e lamentava di essere creditore dalla U.S. BITONTO CALCIO SRL dell'importo complessivo di euro 1.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preliminarmente, va rivelato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società U.S. BITONTO CALCIO SRL pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, e pertanto, non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata, e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la U.S. BITONTO CALCIO SRL, in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del sig. LONOCI Fabio di euro 1.300,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla società U.S. BITONTO CALCIO SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

La Commissione, inoltre, vista la documentazione emersa dal deposito tardivo della Società, in particolare una liberatoria sottoscritta dal calciatore di rinuncia del credito vantato, oggetto del presente ricorso, dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per la valutazione di tutte le condotte e le azioni poste in essere dalle parti stesse e, nel caso, dare impulso alle determinazioni conseguenti di Sua competenza.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Davide LUDOVICI/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ludovici Davide, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2023 alla società Castelnuovo Vomano Ssd Arl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F.

con la società Castelnuovo Vomano Ssd Arl, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società anzidetta la minor somma di Euro 7.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 2.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. Va tuttavia rilevato che il ricorrente ha fatto pervenire in data 30.08.2023 a questa Commissione una comunicazione p.e.c. con cui dichiarava di aver ricevuto, nelle more del presente procedimento, il pagamento dell'importo residuo dovuto, chiedendo pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che a taxa reclamo versta, venga incamerata.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Michele PISANU/S.S.AREZZO SRL

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del collaboratore della gestione sportiva MICHELE PISANU, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società S.S.D. AREZZO SRL e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. MICHELE PISANU espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la S.S.D. AREZZO SRL per lo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione 2021/2022.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 27.500,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive, ma ciononostante la società la S.S.D. AREZZO SRL avrebbe corrisposto solo l'importo di € 26.005,00, ragion per cui l'odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 1.495,00.

La S.S.D. AREZZO SRL, ritualmente evocata, si è costituita in giudizio assumendo che gli importi pretesi dal ricorrente sarebbero stati imputati ad imposte e tributi derivanti dall'applicazione dell'accordo economico, ragion per cui il calciatore non avrebbe diritto di pretendere il pagamento diretto in quanto trattasi di somme già versate all'erario da parte della stessa società.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la S.S.D. AREZZO SRL ha depositato le certificazioni uniche emesse nei confronti del calciatore, l'una nell'anno 2022 per i redditi dell'anno 2021, l'altra nel 2023 e relativa ai redditi dell'anno 2022. In particolare, da quest'ultimo documento emerge come le ritenute a titolo di imposta e l'addizionale regionale indicate nella certificazione unica 2022 ammontano ad € 1.990,65, importi che sommati a quelli già corrisposti al calciatore in misura pari ad € 26.005,00, restituiscono un ammontare complessivamente finanche superiore al compenso annuo lordo di Euro 27.500,00, previsto dall'accordo economico.

Sebbene all'udienza tenutasi in data 13 settembre 2023 la parte ricorrente abbia contestato la mancanza di prova relativa all'avvenuto pagamento delle imposte riportate nella C.U. 2023, deve ritenersi che tale elemento non incide direttamente sul thema decidendum in quanto trattasi di importi, quelli azionati, che la società ha comunque il dovere di versare all'erario, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia fiscale e tributaria, dovendosi conseguentemente escludere che il ricorrente possa lamentarne in questa sede il mancato pagamento diretto, ciò che ha rappresentato l'oggetto della domanda sviluppata da parte del calciatore nel proprio ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, rigetta il ricorso.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

## 12) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas PINEIRO/POL.D.TORREMAGGIORE C/5

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società Pol. D. Torremaggiore C5 con legale rappresentante il sig. Andrea Caserta, matricola 955300 (di seguito, la società) l'8 giugno 2023 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Nicolas PINEIRO (di seguito, il calciatore), nato a Lanus, in Argentina, il 12 gennaio 1992, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2021/2022 con la società un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari a euro 9.200,00 (novemiladuecento) a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Da subito si osserva che il contratto prodotto in giudizio insieme al ricorso è con una società diversa rispetto a quella alla quale il ricorso è stato notificato. Infatti, è prodotto un contratto con la società POL. D. Futsal Torremaggiore, rappresentata dal signor Michele Caserta;

- la società ha corrisposto a favore del calciatore euro 5.750,00 (cinquemilasettecinquanta);

- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta).

In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE in via principale, considerato che la società non ha rispettato l'accordo, di condannarla al pagamento in suo favore di euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta) o la maggiore o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con nota del 27 luglio 2023 la società ha comunicato che il calciatore non è mai stato tesserato con quest'ultima e che, con i suoi comportamenti, sta infangando il loro buon nome. In questa nota, la società ha chiesto alla CAE di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore.

Insieme a questa nota la società ha prodotto in giudizio lo screenshot di alcuni scambi whatsapp con i quali hanno disconosciuto il rapporto contrattuale ed hanno indicato al calciatore di rivolgersi alla società interessata.

Con nota dell'8 agosto 2023 il Legale del calciatore ha ammesso l'errore di quest'ultimo. Nel fare ciò, ha richiamato alcuni scambi whatsapp laddove, tuttavia, si rileva, fra le altre, che il presidente della società ha fatto presente che quest'ultima non ha debiti e quindi ha indicato di rivolgersi alla società interessata.

Il Legale del calciatore ha concluso chiedendo alla CAE di voler integrare il contraddittorio nei confronti della POL. D. Futsal Torremaggiore e di comunicare l'ordinanza / provvedimento.

Con la nota in esame è stata altresì prodotta una scheda con indicazione del Sig. Giovanni Caserta quale presidente della POL. D. Futsal Torremaggiore matricola 000847520 ( si osserva che non è richiamato il sig. Andrea Caserta ) ed altri scambi whatsapp.

Si osserva che è pacifico agli atti del giudizio che il calciatore era tesserato per la POL. D. Futsal Torremaggiore e quindi è pacifico che vi è stato un errore a monte a proporre la domanda nei confronti di una società che non era ( e non è mai stata ) in rapporti contrattuali con il calciatore.

Si osserva, altresì, che non è tra i poteri di questa CAE provvedere alla integrazione del contraddittorio quando le parti processuali non sono correttamente indicate fin dal momento della domanda, come nel caso di cui oggi è causa laddove l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nei confronti di un soggetto giuridico diverso da quello indicato nel contratto prodotto dallo stesso calciatore.

Dunque il ricorso va respinto in quanto irricevibile essendo stato notificato nei confronti di una società diversa rispetto a quella con la quale il calciatore ha intrattenuto rapporti contrattuali, così come da contratto prodotto dal calciatore insieme alla domanda introduttiva.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- respinge il ricorso presentato dal calciatore Nicolas Pineiro nei confronti della Società Pol. D. Torremaggiore C5 in quanto irricevibile essendo stato notificato ad una società estranea al rapporto contrattuale intrattenuto dal calciatore con la società POL. D. Futsal Torremaggiore.
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 5 Ottobre 2023

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente  
Giancarlo Abete